

COMUNE DI MASERA

PARTE 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI MASERA

01. IL COMUNE DI MASERA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI MASERA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI CHE COMPONGONO LE DIVERSE LOCALITA' DI: MELEZZO

- CASA BENVENUTA - MARCHIUSO - MERRO - RANCALDINA - QUARTAVOLO - CARALE.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI: CREVOLADOSSOLA - DOMODOSSOLA.

03. IL CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI IN PIAZZA 25 APRILE 01 .

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 05

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLE LEGGI.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTT. 59 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DA GLI ENTI.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'. IN TALE AMBITO FAVORISCE E SOSTIENE LA FORMAZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO INSERITI NELLA STRUTTURA LOCALE DI FORMAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ANTINCENDIO BOSCHIVI, ECC.) .

06. IL SINDACO O SUO DELEGATO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE;

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO, COSI' COME PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI.

03. LA REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ART. AVVIENE TRAMITE L'APPROVAZIONE DEGLI APPOSITI PIANI DI SVILUPPO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI VENDITA.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PUO' ACQUISIRE, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 11

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03

DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO
1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE
SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E
CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI ORGANIZZANDO
INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI
CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARA' DISCIPLINATA L'ATTIVITA' DELL'ENTE
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E
PUBBLICITA', IN OSSERVANZA DI QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE 07 AGOSTO
1990 N. 241 .

04. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI,
ADOTTA E ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI
COMUNI E CON LA PROVINCIA, SULLA BASE DI PROGRAMMI SPECIFICI E NEL
RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CAPO 07 DELLA LEGGE N. 142/1990

.

ART. 12

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E
DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'
DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO-LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI,
INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALE, NON AVENTI
RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. LA MATERIA VIENE PREVISTA NEGLI ARTT. 57 E 58 DELLA PARTE 03 DEL
PRESENTE STATUTO.

PARTE 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 13

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL
SINDACO.

ART. 14

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' E NE
DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-
AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 15

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO ED GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.
06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 16

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DEL LE SUE FUNZIONI, FATTE SALVE LE RESPONSABILITA' PREVISTE DALLE LEGGI IN MATERIA.
02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 17

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA, CHE PUO' ESSERE ASSUNTA D'UFFICIO DA PARTE DEL CONSIGLIO O SU PROPOSTA DI QUALUNQUE ELETTORE.

04. LA DECADENZA DEVE ESSERE PRONUNCIATA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 18

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE MOZIONI ED INTERROGAZIONI, QUEST' ULTIME QUALORA SIA INDICATO DAL RICHIEDENTE, AVRANNO RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DEGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UFFICIALI ED UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME E I MODI PER L' ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D' UFFICIO, NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 19

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE NE PRENDE ATTO.

02. SE IL CONSIGLIO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE L' INTERVENTO SOSTITUTIVO A MEZZO DI COMMISSARIO, A SENSI DI LEGGE.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D' ATTO DI CUI I PRECEDENTI COMMI.

ART. 20

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI, A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PRESIEDE LA RELATIVA SEDUTA, SALVO NEL CASO DI DECESSO O RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 21

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DEL REGOLAMENTO, DA ALMENO TRE COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSIGLIARI, SONO ASSICURATE, PER L' ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 01

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 22

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE ED AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 26 E 27 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE, ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO 01 VOLTA IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. ESSO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA E/O URGENTE ANCHE DURANTE LA SESSIONE ORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI RICHIESTA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA

B), L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. NEL CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUEATTRORE; IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE

PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DEL LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO

REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 24

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 25

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, PRECISANDO CHE NEL COMPUTO DEI TERMINI SI ESCLUDE IL GIORNO INIZIALE MENTRE I GIORNI FESTIVI SI COMPUTANO NEL TERMINE COMPLESSIVO.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE LETTERA C) E NON INTERVENGANO NELLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SEMPRE E DURANTE TUTTA LA SEDUTA CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

ART. 27

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

04. I VERBALI DELLA SEDUTA SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 28

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. NEL CASO IN CUI DEBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 29

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

ART. 30

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE PER L' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L' ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI, MA SOLO CONSULTIVI.

ART. 31

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE TITOLO, NON CONTENUTE NELLE LEGGI O NEL PRESENTE STATUTO SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICHE-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO DEVONO ESSERE DEPOSITATE, ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE, ED MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B, NUMERO 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 34

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 35

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI. NELL'IPOTESI DI DECESSO O DI RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PROVVEDE IL VICESINDACO NEI SUCCESSIVI 10 GIORNI, OVVERO SCADUTO TALE TERMINE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. NEL CASO DI DECESSO O DI RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, IL VICESINDACO PRESIEDE LA SEDUTA PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, DA TENERSI COMUNQUE ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO DI CUI IL COMMA PRECEDENTE, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 36

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICHE-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 05 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER ETA' QUALORA LE DUE CARICHE SIANO POSSEDUTE DALLA STESSA PERSONA.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 37

DIMISSIONE DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI, DI CUI ALL'

ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE

ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO LO GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DELLA GIUNTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER ETA' QUALORA LE DUE CARICHE SIANO POSSEDUTE DA UNA STESSA PERSONA.

05. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, CON LA STESSA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 35 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALLO INTERESSATO.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - VICESINDACO

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE SU PROPOSTE DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.
05. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. A TALE FUNZIONE VIENE DI NORMA, DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
06. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA', SALVO DIVERSA INDICAZIONE ESPRESSA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
07. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
08. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.
09. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DEI LA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
10. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE O PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

COMUNALE.

04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

06. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI A TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZI E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE, SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE; QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CON VENUTO ED APPROVA TRANSAZIONE;

L) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

M) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTO SALVO LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

07. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

08. SPETTA, INOLTRE ALLA GIUNTA:

A) ASSEGNARE GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED ALTRI DI PROPRIETA' COMUNALE;

B) APPROVARE I RUOLI DEI TRIBUTI DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 42

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

CAPO 02

IL SINDACO

ART. 43

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOFORLI

ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

I) ADOTTA ORDINANZE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

O) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA'

APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 46

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZA CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI CON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

PARTE 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

TITOLO 01

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

ART. 47

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.
- 02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
- 03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO NELLA PIANTA ORGANICA E NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED AMMINISTRATIVI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI CON AUTONOMIA E SENZA VINCOLO DI RAPPORTO GERARCHICO. DIPENDE DAL SINDACO ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLE DIRETTIVE CHE GLI PUO' IMPARTIRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTENUTI NEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA APPROVATI

DALLA GIUNTA, NONCHE' IN ORDINE AGLI ATTI DI CUI IL SINDACO STESSO E' TITOLARE QUALE VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE O QUALE RAPPRESENTANTE DI GOVERNO.

02. IL SEGRETARIO DIRIGE GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI DI DIREZIONE DIRETTAMENTE O TRAMITE LE FIGURE APICALI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, COLLEGATE DA UN RAPPORTO GERARCHICO.

03. OSSERVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E LEGALITA' E VIGILANZA AFFINCHE' AI MEDESIMI PRINCIPI SI ATTENGANO LE STRUTTURE BUROCRATICO/AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, FORNENDO ALTRESI' AGLI ORGANI POLITICO/AMMINISTRATIVI IL PROPRIO IMPARZIALE GIUDIZIO LEGALE IN ORDINE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

ART. 49

FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA

01. ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE ORGANI COLLEGIALI:

A) SVOLGE DIRETTAMENTE TALI FUNZIONI IN RELAZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE CONSIGLIARI E DELLA GIUNTA, GARANTENDO LA FEDE PUBBLICA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI.

02. RINNOVO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

A) RICEVE E ISTRUISCE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO/FORMALE GLI ATTI DI DIMISSIONI DEGLI ORGANI, LE PROPOSTE DI GOVERNO, LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

03. CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI.

A) SVOLGE LE FUNZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLE TRASMISSIONI DEGLI ATTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO, AI CAPI GRUPPO CONSIGLIARI, AL PREFETTO.

04. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.

A) E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E' RICHIESTA;

B) PER IL MATERIALE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PRESSO GLI ALBI COMUNALI SI AVVALE DEI MESSI E ATTESTA, SU LORO RELAZIONE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE;

C) SOTTOSCRIVE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ANCHE IN FORMA SPECIALE E RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

05. PRESIDENZA DI GARE E CONCORSI.

A) PRESIEDE LE COMMISSIONI PREVISTE PER I CONCORSI E LE PROVE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

B) PRESIEDE LE GARE PUBBLICHE DA TENERSI PER L'APPALTO DI OPERE DI PUBBLICHE FORNITURE E DI SERVIZI, PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E/O GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, PER LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER LA VENDITA E L'AFFITTO E DI BENI.

IN QUESTA VESTE E' RESPONSABILE DI TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA ASSUNTI DAGLI ORGANI

COLLEGIALI DELL'ENTE IN MERITO ALL'AVVIO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI. I REGOLAMENTI DISCIPLINANO LE MODALITA' ATTUATIVE.

06. FUNZIONE NOTARILE.

A) SVOLGE LA FUNZIONE NEI CASI E SECONDO LE NORME FISSATE DALLA LEGGE.

07. CUSTODIA E ACCESSO AGLI ATTI.

A) E' IL RESPONSABILE GENERALE DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI FORMATI E/O GIACENTI NEL COMUNE.

B) SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE DELLE FIGURE APICALI PRESENTI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEI SINGOLI UFFICI.

C) GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI, AUTORIZZA IL RILASCIO DELLE RELATIVE COPIE IN ARMONIA CON IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA ED IN OSSERVANZA DEI DIVIETI POSTI AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 50

FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

01. ISTRUZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E FORMULAZIONE DEI PARERI.

A) SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL PROPRIO UFFICIO ISTRUISCE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELL' ATTO PROPOSTO.

B) NEI CASI NECESSARI ACQUISISCE DALLE FIGURE APICALI ABILITATE POSTE AI VERTICI DEI SERVIZI I PARERI DI COMPETENZA REDATTI SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

C) PUO' SEMPRE RICHIEDERE CHE DETTI PARERI SIANO ESPRESSI IN RELAZIONE A SPECIFICI ASPETTI TECNICI EVENTUALMENTE NON CONTEMPLATI NEL PARERE GIA' ESPRESSO.

02. FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI.

A) QUAL'ORA RICHiesto FORNISCE ALL'AMMINISTRAZIONE E AGLI UFFICI, SULLE MATERIE DI COMPETENZA, PARERI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI.

B) PUO' ESPRIMERE TALI PARERI ANCHE IN FORMA PROPOSITIVA ASSUMENDO L'INIZIATIVA.

ART. 51

FUNZIONI DI GESTIONE E DIREZIONE

01. DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

A) ESERCITA LA FUNZIONE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE MEDIANTE ISTRUZIONI, CIRCOLARI ESPLICATIVE ED INDIRIZZO, ORDINI DI SERVIZIO.

B) FINALIZZA L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI ALL'OTTIMALE IMPIEGO DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI ADOTTA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' INTERNA, LAVORO STRAORDINARIO, CONGEDI ORDINARI, MISSIONI, PERMESSI, ASPETTATIVE, RICHIAMI. PROMUOVE INOLTRE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI E QUELLI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELLA PREVISTA COMMISSIONE.

02. REDAZIONE DI PROGRAMMI.

A) SULLA BASE DELLE INDICAZIONI E DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE REDIGE E/O COORDINA LA REDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO PROGRAMMATICO.

03. GESTIONE CONTABILE.

A) LIQUIDA LE SPESE IMPEGNATE ED AUTORIZZATE, LE MISSIONI DEL PERSONALE,

I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO.

B) AUTORIZZA I PAGAMENTI E GLI INCASSI SOTTOSCRIVENDO INSIEME AL RESPONSABILE DI CONTABILITA' I RELATIVI ORDINATIVI.

C) ATTIVA I PROVVEDIMENTI DI RISCOSSIONE COATTIVE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE. SVOLGE LE FUNZIONI PREDETTE SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. ATTIVITA' PROCEDIMENTALI.

A) E' RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ATTI PER I QUALI POSSIEDE COMPETENZA ALLA LORO EMANAZIONE IN VIRTU' DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI. IN CASO DI OPPORTUNITA' O DI ACCERTATO ADEMPIMENTO PUO' AVOCARE A SE' L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AFFIDATE AI SINGOLI UFFICI E RELATIVE A TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE PROCEDIMENTALI.

05. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALI.

A) NELLE MATERIE PER LE QUALI POSSIEDE COMPETENZA E' RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI.

B) NEI RESTANTI CASI SVOLGE LA FUNZIONE QUALORA ALL'UOPO DELEGATO O NEI CASI PER I QUALI LO STATUTO O LA LEGGE NON HANNO INDIVIDUATO ALTRO ORGANO RESPONSABILE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 52

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEV'ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELLO APPARATO;

B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 53

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO

DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE; DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

05. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

06. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 03

ENTI, AZIENDE, CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 54

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/1990 E LE PREVISIONI DEI SINGOLI STATUTI.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI E DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE E DAGLI STATUTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 55

PERSONALE

01. FATTO SALVO, QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE N. 142/1990 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE, CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA E DAI SINGOLI STATUTI.

ART. 56

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL' ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L' INTEGRAZIONE DELL' ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L' ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L' ATTIVAZIONE DELL' EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO.

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D' INTENTI DEL CONSIGLIO, CON L' OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

ART. 57

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 58

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE,

OVVERO QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVE CONTENERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO S'INTENDONO GESTIRE DA PARTE DI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI TRAMITE IL MODULO CONSORTILE.

PARTE 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 59

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 60

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27/07/1978 N. 392 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED ALTRE EVENTUALI LEGGI SPECIALI.

ART. 61

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

02. I CONTRATTI REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE GLI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE NON ESSENDO SOGGETTI AD ULTERIORI FORME DI CONTROLLO.

ART. 62

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME

RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE DEL COMUNE.

02. I BILANCI E I RENDICONTO DEGLI ENTI, ORGANISMI, AZIENDE IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DAGLI STATUTI CONSORTILI. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO A QUELLO DEL COMUNE.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E' ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA, EVENTUALMENTE, UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 63

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

03. L'ATTIVITA' DI REVISORE POTRA' COMPORTARE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'ENTE.

04. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

05. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 64

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' COSI' COME SARANNO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' ED I LIMITI

DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

PARTE 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 65

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI E SIMILI.
02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.
03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 66

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA ANCHE SU LORO RICHIESTA LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE E DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 67

DIRITTO DI PETIZIONE

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORNE COMUNI NECESSITA'.
02. UN APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINERA' LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA'.
03. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSIGLIARE DECIDE SULLA RICEZIONE A AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI E DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLO ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSER ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

ART. 68

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO FISSATO DAL REGOLAMENTO, DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL DIPENDENTE, RESPONSABILE A SECONDO DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 69

DIRITTO DI PROPOSTE

01. LE PROPOSTE POPOLARI PER LA MODIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI VERIFICANO MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LE PROPOSTE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI, CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPOSTA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE.

ART. 70

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSIGLIARE ALLA QUALE LA PROPOSTA POPOLARE VIENE ASSEGNATA, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA STESSA E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA, AMMESSA DALLA COMMISSIONE, ENTRO 90 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA CITATA COMMISSIONE.

03. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 71

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE N. 241/90 , IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE INDIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO IN CONFRONTO DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMII PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIA E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 72

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E

PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) , B) , E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 73

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UN TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO L'UFFICIO COMUNALE SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE, LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 74

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, SALVO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

PARTE 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 75

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE N. 142/1990 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO.

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI, O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AL SINDACO O A CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA, ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 76

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE E AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 69 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA A) DELLA LEGGE N. 142/1990 .

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ED ENTRANO IN VIGORE DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 77

LE ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI IL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO

DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 , DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08/06/1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI, LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATE AL DESTINATARIO, OLTRE CHE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 02 .

PARTE 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 78

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSI 06 MESI DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 79

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI, DEVONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI.

ART. 80

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPROVATI, SE NON DIVERSAMENTE ED ESPRESSAMENTE PREVISTO DA SPECIFICHE LEGGI IN MATERIA ENTRO ANNI 02 DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.